

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE**

ART. 6 - D.LGS. N. 231/2001

Parte C) - Parte Speciale

6.

REATI AMBIENTALI

ANNULLATA

INDICE

1. Fattispecie Criminoze.....	6
1.1 Scarichi delle acque reflue (art. 137 Codice dell’Ambiente)	7
1.2 Emissioni in atmosfera (art. 279 Codice dell’Ambiente).....	8
1.3 Rifiuti: gestione non autorizzata (art. 256 Codice dell’Ambiente)	9
1.4 Rifiuti: certificati di analisi (art. 258 Codice dell’Ambiente).....	10
1.5 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Codice dell’Ambiente).....	10
1.5 Rifiuti: attività organizzate per il traffico illecito (art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p.).....	11
1.6 Rifiuti: controllo informatico della tracciabilità (art. 260- <i>bis</i> Codice dell’Ambiente).....	11
1.7 Sostanze lesive per l’ozono (art. 3 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549)	12
1.8 Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.).....	12
1.9 Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.).....	13
1.10 Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.).....	14
1.11 Bonifica dei siti per inquinamento (art. 257 Codice dell’Ambiente)	14
1.12 Specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	15
1.13 Distruzione o deterioramento di habitat (art. 733-bis c.p.).....	15
2. Processi Sensibili.....	16
3. Principi Generali di Comportamento	16
3.1 Premessa	16
3.2 Indicazioni generali	16
4. Principi Operativi.....	19
4.1 Gestione ambientale	19
4.2 Compiti e responsabilità in materia ambientale	19
4.3 Gestione delle acque	20
4.4 Gestione delle emissioni in atmosfera	21
4.5 Gestione dei rifiuti.....	22
4.6 Gestione di impianti e macchine	26
4.7 Attività di manutenzione.....	26
4.8 Sostanze lesive per l’ozono	27
4.9 Bonifica: gestione delle attività.....	28
4.10 Specie animali e vegetali protette, aree protette	29
4.11 Rinvio ad altra Sezione di Parte Speciale	29
4.12 Formazione	29
5. Comunicazioni verso l’Organismo di Vigilanza	30
6. Documentazione.....	30

vimec

annullata

ANNULLATA

1. Fattispecie Criminose

L'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/32/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) ha esteso l'applicabilità del Decreto ad alcuni reati previsti dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" (di seguito "Codice dell'Ambiente"), da leggi speciali, o introdotti *ex novo* nel Codice penale.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di coinvolgimento in tali Reati, la Società potrebbe essere soggetta a sanzioni pecuniarie anche rilevanti e, con riferimento a determinate fattispecie di Reato, potrebbero trovare applicazione anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2°, del Decreto.

Di seguito si descrivono in sintesi le fattispecie di Reato individuate come potenzialmente rilevanti nell'ambito di attività della Società, tra quelle previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

A far data dal 1° gennaio 2019 - in base all'articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - il sistema SISTRI non è più operativo, pertanto devono ritenersi superate le disposizioni di legge che lo richiamano, con reviviscenza degli obblighi di legge anteriori alla sua entrata in vigore.

1.1 Scarichi delle acque reflue (art. 137 Codice dell'Ambiente)¹

La norma sanziona *(i)* l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali (anche sul suolo) contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione, ovvero *(ii)* senza osservare le relative prescrizioni di legge o superando i valori limite fissati dalle autorizzazioni; *(iii)* l'inosservanza dei divieti di scarico di cui al T.U. su suolo e strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nonché nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Esempio: viene attivato uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità alle previste procedure aziendali finalizzate al rispetto delle norme di legge (regime autorizzazioni).

¹ Art. 137 del Codice dell'Ambiente

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

1.2 Emissioni in atmosfera (art. 279 Codice dell'Ambiente)²

La norma sanziona chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, avendo superato i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, determini anche il superamento dei limiti stabiliti per la qualità dell'aria dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente.

Esempio: si generano emissioni con superamento dei limiti (dello stabilimento e di quelli stabiliti per la qualità dell'aria) a causa di eventi non previsti e non immediatamente rilevati, relativi al processo produttivo (andato "fuori controllo").

² Art. 279 del Codice dell'Ambiente

Il Decreto richiama i reati di cui ai commi di seguito indicati.

Comma 2 e 5: Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.3 Rifiuti: gestione non autorizzata (art. 256 Codice dell'Ambiente)³

La norma sanziona chiunque svolga attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste per legge. Il reato può essere altresì contestato, a titolo di concorso, nei confronti dello stesso produttore o detentore dei rifiuti che non verifichi l'esistenza e la regolarità delle autorizzazioni in possesso del fornitore (trasportatore).

E' altresì sanzionata la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e con rifiuti non pericolosi e la realizzazione e gestione di discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi.

Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi⁴.

In sintesi, nell'ambito dello svolgimento della propria attività la Società ha l'obbligo, in qualità di produttore di rifiuti, di osservare specifiche prescrizioni normative che disciplinano le diverse fasi di gestione dei rifiuti quali, ad esempio: i) codifica e classificazione del rifiuto; ii) gestione del deposito temporaneo secondo i tempi previsti e senza miscelare rifiuti pericolosi tra loro o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; iii) corretta individuazione dei soggetti abilitati a trasportare i rifiuti ed a riceverli nei propri impianti.

³ Art. 256 del Codice dell'Ambiente

Il Decreto richiama i reati di cui ai commi di seguito indicati.

Comma 1: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari: articolo abrogato dall'art. 39, comma 3, del D. Lgs. n. 205/2010), 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), 212 (Albo nazionale gestori ambientali), 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) è punito [...]

Comma 1, lettera a): con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Comma 1, lettera b): con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3, primo periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 3, secondo periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi - punita con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila.

Comma 5: attività non consentite di miscelazione di rifiuti - punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (rifiuti pericolosi e non, ndr).

Comma 6 primo periodo: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle norme di legge - punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"

⁴ Art. 183, comma 1, lett. a) del Codice dell'Ambiente.

1.4 Rifiuti: certificati di analisi (art. 258 Codice dell'Ambiente)⁵

La norma sanziona chi, nel predisporre un certificato di analisi rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (certificato falso o recante false informazioni).

Esempio: il reato si può concretizzare in un accordo preventivo tra il laboratorio di analisi ed il produttore di rifiuti.

1.5 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente)

Il reato contravvenzionale di traffico illecito delineato dalla norma in esame si riferisce a due distinte condotte. In primo luogo, è sanzionata la spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 1993/259/CEE (oggi sostituito dal Regolamento 1013/2006/CE). In secondo luogo, è sanzionata la spedizione transfrontaliera di rifiuti indicati all'Allegato II del Regolamento 1993/259/CEE in violazione dell'art. 1 comma 3 del medesimo Regolamento (oggi art. 2, punto 35 del Regolamento 1013/2006/CE).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui i rifiuti della Società fossero trasferiti all'estero in mancanza delle necessarie notificazione e autorizzazione previste dal Regolamento 1013/2006/CE.

⁵ Art. 258 del Codice dell'Ambiente

Il Decreto richiama i reati di cui al comma di seguito indicato, con riferimento al solo secondo periodo dello stesso. Comma 4 - [*Primo periodo*: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro]. *Secondo periodo*: Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

1.5 Rifiuti: attività organizzate per il traffico illecito (art. 452-*quaterdecies* c.p.)⁶

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato può essere commesso, anche a titolo di concorso.

Esempio: si attua una non corretta codifica e classificazione del rifiuto, con conseguente organizzazione del trasporto, finalizzata all'utilizzo degli stessi (come materia prima) in processi produttivi di soggetti terzi.

1.6 Rifiuti: controllo informatico della tracciabilità (art. 260-*bis* Codice dell'Ambiente)⁷

Si premette che a far data dal 1° gennaio 2019 - in base all'articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - il sistema SISTRI non è più operativo, pertanto devono ritenersi superate le disposizioni di legge che lo richiamano, pure non essendo state adeguatamente modificate. Si ritiene pertanto di riportare, comunque, le disposizioni di riferimento.

La norma sanziona chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del Sistema di controllo della tracciabilità

⁶ Art. 452-*quaterdecies* c.p. (già Art. 260 del Codice dell'Ambiente)

Il Decreto richiama i reati di cui ai commi di seguito indicati.

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

⁷ Art. 260-*bis* del Codice dell'Ambiente

Il Decreto richiama i reati di cui ai commi di seguito indicati.

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo: [*Primo periodo*: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro]. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8, primo periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 [Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni ovvero autorizzazioni] e 482 del codice penale.

Comma 8, secondo periodo: "La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni in merito alla natura, composizione, caratteristiche dei rifiuti o fa utilizzo di un certificato falso.

E' punito altresì il trasporto di rifiuti pericolosi accompagnato da un certificato falso o da copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione fraudolentemente alterata; anche la mancata presenza della scheda SISTRI Area Movimentazione per il trasporto di rifiuti pericolosi è punita con la medesima sanzione.

1.7 Sostanze lesive per l'ozono (art. 3 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549)⁸

La norma sanziona chiunque non rispetti le prescrizioni comunitarie (UE) che regolano la dismissione degli impianti di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive specifiche indicate nelle rispettive tabelle allegata alla legge.

Esempio: affidamento delle manutenzioni a "ditte" non qualificate per la gestione di queste sostanze che, quindi, le trattano e le dismettono in violazione delle normative.

1.8 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)⁹

La norma sanziona chi abusivamente provoca (cagiona) la compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna.

E' prevista un'aggravante (di pena) quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

⁸ **Art. 3 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549**

Il Decreto richiama i reati di cui ai commi di seguito indicati.

Comma 6: Chiunque viola le disposizioni in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge [regolata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94] è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

⁹ **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Inquinamento ambientale (definizione): a seguito di attività umana, si realizza l'introduzione, diretta o indiretta, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, o - più in generale - di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

1.9 Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)¹⁰

La norma sanziona chi abusivamente provoca (cagiona) un disastro ambientale che è costituito, alternativamente, da:

- 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, eliminabile solo in modo particolarmente oneroso e solo mediante provvedimenti eccezionali;
- 3) offesa alla pubblica incolumità, data la rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

E' prevista un'aggravante (di pena) quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Offesa alla pubblica incolumità: è da intendersi come offesa all'integrità fisica delle persone.

Disastro ambientale: bisogna considerare non solo il "macro-evento" che si realizza con immediata evidenza, in un arco temporale ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo prolungato. L'evento ha carattere di prorompente diffusione nel senso che espone a pericolo collettivo un numero indeterminato di persone, destando un senso esteso di allarme: non è richiesto che l'evento produca direttamente la morte o lesioni alle persone ma che dallo stesso emerga un pericolo grave per la salute collettiva.

¹⁰ **Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale**

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'art. 434 c.p., citato, riguarda il "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi".

1.10 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)¹¹

La norma sanziona (anche) i casi di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), di cui ai precedenti paragrafi, commessi per colpa. Non solo: prevede anche il caso in cui dal fatto colposo derivi (solo) il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Nota: la norma, quando sanziona anche l'ipotesi di solo "pericolo", rischia di sovrapporsi ad altre che prevedono condotte di pericolo già contemplate come contravvenzioni (es. attività di bonifica dei siti di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente). Si ritiene quindi da interpretare come norma di "chiusura" finalizzata a coprire solo quei fatti colposi (oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale) che, di per sé, non integrino già una contravvenzione.

1.11 Bonifica dei siti per inquinamento (art. 257 Codice dell'Ambiente)¹²

La norma sanziona chiunque cagiona un inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee senza provvedere alla comunicazione alle autorità ed alla bonifica, in base al progetto approvato, come previsto dalla normativa.

Esempio: la violazione ha come presupposto lo sversamento, anche solo casuale, di sostanze pericolose sul suolo o nelle acque superficiali che determini un fenomeno di inquinamento e consiste nella mancata comunicazione alle autorità o nella mancata successiva bonifica sulla base di un progetto approvato.

¹¹ Art. 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli *452-bis* (Inquinamento ambientale, ndr) e *452-quater* (Disastro ambientale, ndr) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

¹² Art. 257 del Codice dell'Ambiente

Il Decreto richiama i reati di cui ai commi di seguito indicati.

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila- duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1.12 Specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)¹³

Si riporta la norma citata per completezza ma la stessa non risulta rilevante per la Società che non risulta geograficamente interessata dalla casistica rilevante.

La norma sanziona chi, fuori dai casi consentiti (salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie): uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (come da comma II dell'art. 733-bis c.p., di cui a seguire).

1.13 Distruzione o deterioramento di habitat (art. 733-bis c.p.)¹⁴

Si riporta la norma citata per completezza ma la stessa non risulta rilevante per la Società che non risulta geograficamente interessata dalla casistica rilevante.

La norma sanziona chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per i quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un

¹³ **Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

¹⁴ **Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 727 bis c.p. per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per i quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

2. Processi Sensibili

Con riferimento ai reati descritti al paragrafo 2, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale del Modello Organizzativo della Società, in relazione ai "Processi Sensibili", ed in particolare al documento Allegato n. 2 ivi citato.

3. Principi Generali di Comportamento

3.1 Premessa

I Principi Generali di comportamento (così come i Principi Operativi) esposti nella presente Parte Speciale, rilevanti per la prevenzione dei reati in ambito di tutela ambientale, devono trovare concreta applicazione presso la Società anche grazie all'esistenza di specifici presidi di controllo.

Esistono, anzitutto, le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che, ove presente, devono essere rispettate (es. scarico acque e gestione centrale termica).

Si rammenta che le procedure di controllo di cui ai citati presidi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello, nella loro versione di volta in volta aggiornata a seguito di rinnovo, e altresì dovranno essere applicate tenendo conto dei Principi generali di comportamento e dei Principi operativi di cui alla presente Parte Speciale.

3.2 Indicazioni generali

Nell'esecuzione della propria attività lavorativa nonché della prestazione professionale e/o contrattuale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nei protocolli che disciplinano l'agire aziendale, con particolare riferimento alle attività relative ai rapporti instaurati tra la Società e soggetti terzi (o ad eventuali rapporti infragruppo).

In particolare, dovranno essere rispettate tutte le procedure aziendali di cui la Società si dota: tali procedure costituiscono parte integrante del presente

Modello e, a loro volta, devono essere applicate tenendo presente quanto previsto nel Modello stesso.

Coerentemente con i principi del Modello e del Codice Etico, è vietato:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato di cui al paragrafo 1 (nel complesso, "Reati Ambientali");
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali, professionali o d'affari con persone fisiche o giuridiche delle quali sia paventata o addirittura conosciuta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o l'agire illecito (es. persone legate all'ambiente del traffico illecito di rifiuti).

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- garantire il costante e tempestivo aggiornamento (informazione e formazione) sulla legislazione in materia ambientale, con particolare riferimento all'osservanza delle prescrizioni di legge in relazione alla produzione ed alla successiva gestione dei rifiuti e, più in generale, in relazione a tutti gli aspetti ambientali che interessano le matrici aria, acqua e suolo;
- operare nel rispetto delle norme adottate a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, di carattere legislativo e regolamentare;
- osservare tutte le procedure interne disciplinanti le attività aziendali, poste a salvaguardia del bene giuridico "ambiente";
- tenere un comportamento, lecito, corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività, espletate anche per il tramite di fornitori qualificati, che possano avere un impatto sull'ambiente (quali quelle finalizzate alla gestione dei rifiuti, manutenzione degli impianti, gestione di emergenze legate all'inquinamento di siti, ecc.);
- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata all'osservanza degli obblighi di legge e di regolamento in materia di ambientale in generale, ed in particolare in materia di gestione dei rifiuti (raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio, smaltimento, trasporto, ecc.);
- sviluppare, ove necessario in funzione dell'attività lavorativa svolta e per le aree di rischio individuate, attività di formazione (e di informazione) specifiche sulle tematiche del rispetto degli obblighi di legge in materia

- ambientale, ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione delle stesse;
- effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate dalla Società in materia;
 - promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti di legge (quali iscrizioni ad albi, possesso di autorizzazioni, ecc.), del rispetto della normativa di settore, del coordinamento e raccordo tra l'attività propria della Società e quella dell'impresa appaltatrice;
 - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste eventualmente esercitate;
 - redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale al fine di consentire il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società;
 - in caso di emergenza, anche se di natura esclusivamente ambientale, attivare immediatamente le necessarie misure predisposte dalla Società, informandone i soggetti responsabili;
 - improntare a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione i rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, in particolare con le autorità competenti in materia ambientale;
 - garantire una chiara identificazione dei soggetti aziendali che devono verificare e richiedere i rinnovi delle autorizzazioni in materia ambientale;
 - garantire una chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni indicate dalla legge o dalle autorizzazioni e delle procedure interne adottate in materia ambientale;
 - garantire la segregazione di ruoli tra i soggetti responsabili delle attività a rischio ed i soggetti cui spetta il controllo delle predette attività;
 - non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno. Qualora una rigida segregazione dei compiti non sia realizzabile dovranno essere approntati presidi di controllo alternativi;
 - i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

4. Principi Operativi

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, nonché della predisposizione ed aggiornamento delle Procedure aziendali, devono essere altresì osservati i principi operativi di seguito descritti.

4.1 Gestione ambientale

La Società, pure non avendo adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato da parte terza, procede a predisporre un sistema procedurale idoneo alla migliore gestione degli aspetti ambientali.

Poiché alcuni aspetti di gestione operativa relativi alla "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e alla "tutela ambientale" sono condivisi, si segnala che la lettura e l'applicazione delle Parti Speciali del presente Modello in tali ambiti dovrà avvenire in modo "integrato".

La Società si impegna a minimizzare l'impatto dei suoi processi, prodotti e prestazioni sull'ambiente adottando una politica di prevenzione dell'inquinamento, di attivo sviluppo di programmi di gestione ambientale, di attenzione alla riduzione dei rifiuti prodotti, nonché di comunicazione e formazione del personale con riferimento alle tematiche ambientali.

Conformemente a quanto precede, la Società definisce i seguenti "principi operativi". Tali principi sono implementati attraverso le procedure aziendali adottate dalla Società

4.2 Compiti e responsabilità in materia ambientale

La Società può attribuire specifiche procure a soggetti dotati delle necessarie competenze per il presidio degli aspetti di "tutela ambientale", ossia per la cura degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni, e, più in generale di ogni altra disposizione rilevante in materia ambientale.

Al procuratore/ai procuratori vengono conferiti i più ampi poteri di iniziativa, organizzazione, gestione e controllo, nonché di piena autonomia di spesa (ferma restando la necessità di prediligere le soluzioni più economiche purché a parità di garanzie di legge). Laddove venga individuato un procuratore, lo stesso viene indentificato come Delegato Ambientale.

In particolare, il Delegato Ambientale, anche attraverso attribuzione di compiti ad altri soggetti, deve:

- dare applicazione a livello aziendale agli obblighi previsti in materia ambientale dalla legislazione vigente;
- individuare le attività o situazioni che nell'ambito aziendale richiedono la programmazione di interventi;
- rappresentare la Società di fronte alle Autorità Pubbliche aventi competenze di legge, con potere di sottoscrivere richieste, istanze, domande finalizzate agli adempimenti previsti, nonché di ricevere atti dalle medesime autorità in nome e per conto della Società;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti esterni alla Società che possano coadiuvarlo nell'adempimento dei propri obblighi;
- informare e formare i responsabili di Aree/Unità aziendali circa i compiti loro affidati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e delle direttive organizzative e tecniche a tal fine impartite;
- adottare in piena autonomia tutte le decisioni di spesa necessarie ai fini della corretta applicazione agli obblighi stabiliti dalla legislazione ambientale.

Il Delegato Ambientale, salvo particolari casi di necessità ed urgenza, riferisce al Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione sull'attività svolta con cadenza semestrale.

4.3 Gestione delle acque

Il processo relativo alla gestione delle acque deve tener conto dei seguenti aspetti potenzialmente rilevanti:

- della gestione degli scarichi delle acque reflue industriali;
- della gestione degli scarichi di acque reflue civili in pubblica fognatura;
- della gestione degli scarichi delle acque meteoriche (ove sussista il rischio di contaminazione).

In linea generale, è vietato a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle acque porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano realizzare o contribuire a realizzare:

- scarichi di acque reflue industriali (anche sul suolo) che contengano sostanze pericolose (ad es. olio) senza osservare le relative prescrizioni di

- legge, ovvero senza ottenere la preventiva autorizzazione allo scarico o superando i valori limite eventualmente fissati dalle autorizzazioni stesse;
- l'inosseranza dei divieti di scarico di acque reflue industriali prescritti dalle leggi su suolo e strati superficiali del sottosuolo, nonché nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

La Società procede, ove le relative disposizioni siano applicabili al caso di specie, alla regolamentazione di un processo di controllo periodico degli scarichi relativi a reflui industriali ed acque di prima pioggia (campionamento sistematico), previa individuazione di idonei punti d'ispezione (es. pozzetti).

Il processo di cui sopra, sempre laddove necessario in quanto le norme di riferimento siano applicabili alla Società, dovrà prevedere le fasi di: prelievo, campionamento, analisi, segnalazione di anomalie (ove rilevate) ai soggetti responsabili. La Società dovrà, attribuendo compiti e responsabilità al personale coinvolto nella gestione del processo:

- effettuare periodica ricognizione sulle autorizzazioni in essere per valutare la necessità di modifica delle stesse o la richiesta di nuove;
- gestire la scadenza delle autorizzazioni in essere (scadenziario);
- identificare ed aggiornare i punti di scarico, in linea con le autorizzazioni in essere (mappa);
- definire programmi di campionamento ed analisi, in linea con le autorizzazioni in essere (campionamento);
- monitorare i dati derivanti dalle analisi periodiche (analisi campionamento);
- investigare eventuali scostamenti rilevati rispetto alle autorizzazioni in essere (investigazione);
- procedere ad eventuali azioni correttive in caso di necessità (follow-up).

4.4 Gestione delle emissioni in atmosfera

In linea generale, nell'ambito della gestione dell'attività produttiva (in particolare nella gestione e manutenzione dei camini), la Società deve:

- effettuare un monitoraggio delle emissioni in atmosfera con cadenza periodica, come previsto dall'autorizzazione specifica, mantenendo traccia documentale del monitoraggio svolto;
- eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria degli impianti e verificare che tale attività di manutenzione sia effettiva, regolare e documentata per iscritto. Le verifiche svolte dovranno essere oggetto di *report* in un apposito registro o con altra modalità atta a mantenere traccia delle medesime;

- fornire ai manutentori le necessarie informazioni per la corretta individuazione dei *rischi specifici*.

La Società deve procedere alla regolamentazione di un processo di controllo periodico dei punti di emissione in atmosfera (campionamento sistematico). Il processo dovrà prevedere le fasi di: prelievo, campionamento, analisi, segnalazione di anomalie (ove rilevate) ai soggetti responsabili.

Alla luce di quanto sopra la Società dovrà, attribuendo compiti e responsabilità al personale coinvolto nella gestione del processo:

- effettuare periodica ricognizione sulle autorizzazioni in essere per valutare la necessità di modifica delle stesse o la richiesta di nuove;
- gestire la scadenza delle autorizzazioni in essere (scadenziario);
- identificare ed aggiornare i punti di emissione, in linea con le autorizzazioni in essere (mappa);
- definire programmi di campionamento ed analisi, in linea con le autorizzazioni in essere (campionamento);
- monitorare i dati derivanti dalle analisi periodiche (analisi campionamento);
- investigare eventuali scostamenti rilevati rispetto alle autorizzazioni in essere (investigazione);
- procedere ad eventuali azioni correttive in caso di necessità (follow-up).

4.5 Gestione dei rifiuti

In linea generale, è vietato per la Società e per chiunque della sua organizzazione porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano realizzare o contribuire a realizzare le seguenti casistiche:

- lo sversamento (scarico) di rifiuti liquidi;
- la miscelazione (vale a dire, la commistione o mescolamento) di diverse categorie o tipologie di rifiuti (ad es. rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo, o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi);
- la raccolta, a qualsiasi titolo, di rifiuti, anche pericolosi, diversa da quella disciplinata nella presente Parte Speciale;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e/o liquido e/o lo sversamento (scarico) dei rifiuti stessi in ambienti/ricettori non idonei;
- il conferimento di rifiuti speciali, pericolosi e/o non pericolosi, nei contenitori comunali o nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani;
- l'esercizio abusivo di qualsiasi attività di gestione di rifiuti (ad es. cessione a soggetti terzi non autorizzati).

Tutti i Destinatari che svolgono un'attività che, direttamente o indirettamente, interviene nel processo di gestione dei rifiuti devono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, osservare i seguenti principi operativi.

a) Rapporti con i fornitori

In relazione ai rapporti con i fornitori:

- si deve verificare che trasportatori, smaltitori e recuperatori di rifiuti siano muniti di apposita iscrizione all'albo/autorizzazione per il trasporto/smaltimento/recupero degli specifici rifiuti conferiti dalla Società, richiedendo a ciascuno di essi copia della relativa iscrizione all'albo/autorizzazione;
- la documentazione relativa alle iscrizioni/autorizzazioni al trasporto e/o smaltimento e/o recupero riferite ai fornitori, qualificati ed autorizzati, deve essere mantenuta costantemente in evidenza ed aggiornata (tracciabilità);
- il rapporto con il fornitore deve essere, in tutti i casi, formalizzato per iscritto e contenere idonee clausole di salvaguardia che prevedano:
 - a) la garanzia contrattuale da parte del fornitore in merito al possesso ed alla validità delle autorizzazioni richieste per legge;
 - b) l'obbligo del fornitore di trasmettere alla Società - anche nel corso del rapporto contrattuale - copia delle iscrizioni/autorizzazioni richieste per legge, sia al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, che ad ogni successiva scadenza e rinnovo delle iscrizioni/autorizzazioni medesime e, comunque, ogni qualvolta la Società ne faccia richiesta;
 - c) in caso di subappalto, la garanzia contrattuale da parte del fornitore di: (i) servirsi esclusivamente di subappaltatori che siano in possesso delle iscrizioni/autorizzazioni richieste per legge ed operanti al momento della conclusione del relativo contratto di subappalto; (ii) ottenere dal subappaltatore copia delle iscrizioni/autorizzazioni richieste per legge, sia al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, che ad ogni successiva scadenza e rinnovo delle iscrizioni/autorizzazioni stesse e, comunque, ogni qualvolta che la Società ne faccia richiesta; (iii) esibire, su richiesta della Società, copia della documentazione relativa ai subappaltatori.

La Società recepisce i principi operativi sopra descritti, adottando apposite procedure per l'individuazione dei soggetti terzi cui affidare le fasi di gestione esterna dei rifiuti: tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e, a loro volta, devono essere applicate tenendo presente quanto previsto nel Modello stesso.

b) Gestione della documentazione

In relazione alla documentazione:

- le comunicazioni periodiche previste per legge, comunque denominate (es. MUD annuale), devono essere compilate dalle competenti funzioni aziendali, in maniera accurata, corretta e veritiera;
- sono individuati ed autorizzati i soggetti incaricati dell'accesso ed all'imputazione dei relativi dati per l'utilizzo di sistemi o piattaforme pubbliche per la tracciabilità dei rifiuti (già "Sistri" ora desueto);
- la compilazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (es. Registro di carico/scarico, Formulario) o l'imputazione dei dati a livello informatico (sia aziendale che extra-aziendale, ad esempio tramite sistemi o piattaforme pubbliche) deve avvenire in maniera corretta e veritiera, avendo particolare attenzione alla quantificazione e descrizione dei relativi rifiuti e delle rispettive categorie di appartenenza previste dalla legge;
- la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti deve essere correttamente gestita, acquisita ed archiviata (es. copie formulari);
- in caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del Formulario, si dovranno rispettare le procedure aziendali volte a disciplinare il relativo utilizzo e compilazione secondo quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006.

c) Processo di gestione

Con riguardo alla gestione dei rifiuti la Società deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- deve essere correttamente effettuato il processo di *caratterizzazione* dei rifiuti prodotti (valutazione del rischio), anche con riferimento alla procedura di gestione delle sostanze in ingresso che possano determinare la produzione di nuove tipologie di rifiuto;
- deve essere correttamente effettuato il processo di *codifica e classificazione* dei rifiuti prodotti;
- deve essere correttamente effettuato il processo di *identificazione* dei rifiuti prodotti;

- tutti i *contenitori* adibiti alla raccolta di rifiuti non devono essere a rischio di sversamenti (intesi come scarico, fuoriuscita), anche accidentali, nel terreno e/o nelle fognature, nonché a commistione e/o miscelazione degli stessi;
- le *aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti* devono rispettare appieno la normativa vigente; il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare i limiti di tempo (3 mesi dalla produzione del rifiuto) o di volume previsti (un totale di 30 m³ per i rifiuti speciali di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi, con avvio a smaltimento con cadenza annuale)¹⁵, avendo particolare attenzione ad evitare il rischio di commistioni e/o miscele di rifiuti;
- in caso di gestione di *rifiuti pericolosi*, la superficie delle aree di raccolta/deposito degli stessi deve essere protetta dalle intemperie, recintata, pavimentata con cemento/asfalto e non presentare scarichi diretti in fognatura (come pozzetti). I contenitori dei rifiuti liquidi devono essere collocati in appositi bacini di contenimento;
- deve essere attentamente valutato il processo di *gestione delle emergenze ambientali*;
- deve essere attentamente valutato il *rischio di interferenza* (sicurezza sul lavoro) rispetto ai fornitori esterni preposti allo smaltimento rifiuti.

La Società recepisce i principi operativi sopra descritti, adottando apposite procedure, ivi compresa apposita procedura relativa anche alle modalità di gestione "interna" dei rifiuti.

d) Reporting e segnalazioni di criticità

In relazione alle attività di *reporting* e segnalazione la Società cura che siano chiari i "canali" e le modalità di tempestiva segnalazione di criticità o emergenze operative ed appronta un idoneo sistema di segnalazione e reporting, affinché siano valutate e scongiurate eventuali non conformità, incidenti o mancati incidenti.

In ogni caso il Delegato Ambientale si attiva per una corretta gestione delle verifiche o delle contestazioni relative alla gestione dei rifiuti, anche coordinandosi, ove necessario, con le altre funzioni aziendali di volta in volta interessate.

¹⁵ Art. 183, comma 1, lett. bb 2) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)

Dovrà essere segnalata tempestivamente all'Organismo ogni formale contestazione da parte delle Pubbliche Autorità competenti relativa alla gestione dei rifiuti.

4.6 Gestione di impianti e macchine

Deve essere correttamente gestito l'intero ciclo di vita di impianti e macchine, dall'acquisizione, al funzionamento alla dismissione.

Attraverso l'attribuzione di poteri e responsabilità devono essere gestiti, in particolare, i seguenti aspetti:

- periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti;
- periodiche attività di ispezione e manutenzione, anche tramite personale esperto (esterno);
- ordinata archiviazione della documentazione relativa all'impianto (es. schede macchina, istruzioni operative, evidenza delle manutenzioni).

In caso di manutenzione affidata a terzi, il fornitore deve essere selezionato tenendo conto anche dei requisiti reputazionali, oltre che tecnico-professionali, ivi comprese le necessarie autorizzazioni: più ampiamente ed in dettaglio, con riferimento alla gestione delle manutenzioni si rinvia al paragrafo seguente 4.7.

4.7 Attività di manutenzione

Deve essere espressamente e specificatamente concordata, in relazione allo svolgimento di attività di manutenzione, l'assunzione, da parte del fornitore, dell'obbligo di gestire l'intero ciclo di rifiuti provenienti dalle attività manutentive secondo quanto previsto dalla legislazione ambientale vigente.

In particolare, devono essere formalizzati per iscritto tutti i contratti d'appalto e di servizi relativi ad attività di manutenzione (ordinaria o straordinaria) di impianti o locali o di ristrutturazione degli stessi, ed in generale tutti i contratti d'appalto che comportino la produzione di rifiuti.

I contratti, inoltre, devono contenere idonee clausole di salvaguardia che prevedano:

- la qualifica dell'appaltatore quale "*produttore*" di rifiuti generati nell'ambito dello svolgimento del servizio (ad esempio: componenti sostituiti in quanto non funzionanti, residui di lavorazioni, dismissione delle sostanze ozono-lesive);

- l'obbligo dell'appaltatore di procedere (direttamente o per il tramite di fornitori che siano in possesso dei requisiti di legge) ad una lecita ed esatta gestione del ciclo rifiuti, rispettando appieno le prescrizioni normative;
- l'obbligo dell'appaltatore di fornire, qualora la Società ne faccia richiesta, copia della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (ad esempio: copia delle iscrizioni/autorizzazioni di legge in materia di gestione dei rifiuti, proprie o di terzi fornitori, copia del Formulario).

I contratti d'appalto relativi ad attività di manutenzione di impianti (ad esempio: impianti elettrici, riscaldamento/centrali termiche, condizionamento) dovranno, inoltre, prevedere in maniera espressa:

l'obbligo di segnalare senza indugio alla Società qualsiasi circostanza che possa originare un rischio di inquinamento di qualsiasi tipo (atmosferico, del suolo o sottosuolo, ecc.);

- la garanzia da parte dell'appaltatore del possesso dei requisiti tecnici e di legge (autorizzazioni, iscrizioni ad albi professionali, certificazione, ecc.) necessari per lo svolgimento delle attività manutentive;
- la garanzia da parte dell'appaltatore che l'intervento viene eseguito in linea con la miglior tecnica/tecnologia per il rispetto dell'ambiente, oltre che nel rispetto delle norme ambientali rilevanti per l'esecuzione dello specifico contratto.

4.8 Sostanze lesive per l'ozono

Particolare attenzione deve essere prestata, ad esempio, agli impianti di condizionamento d'aria, pompe di calore, impianti frigoriferi, impianti anti-incendio, con riferimento alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione (es. presenza di gas fluorurati).

La Società deve procedere: i) al censimento degli *asset* interessati; ii) alla pianificazione e gestione degli interventi di controllo previsti per legge.

I fornitori incaricati per il controllo e la manutenzione devono rispettare le previste autorizzazioni/iscrizioni (in appositi albi o registri) anch'esse previste per legge. Per la corretta gestione del rapporto con tali fornitori si rinvia ai principi esposti nei precedenti paragrafi 4.6 e 4.7 (relativi a: gestione degli impianti e gestione delle manutenzioni).

4.9 Bonifica: gestione delle attività

Tutti i Destinatari che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengano a conoscenza o rilevino il verificarsi di un evento che anche solo potenzialmente sia considerato in grado generare una contaminazione (inquinamento) in una determinata area, hanno l'obbligo di informare senza indugio il Delegato Ambientale e/o suoi procuratori.

I soggetti che hanno ricevuto la segnalazione dovranno immediatamente attivarsi al fine di:

- adottare le misure d'urgenza previste dalla normativa vigente, avendo particolare riguardo all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 di prevenzione ed informazione alla Pubblica Autorità (comunicazione di sospetto inquinamento ed immediato contenimento dello stesso)¹⁶. In particolare dovranno essere effettuate con immediatezza: valutazione della potenziale contaminazione, comunicazione alle competenti autorità, messa in sicurezza del sito;
- avvisare senza indugio l'Organismo di Vigilanza;
- individuare i fornitori che abbiano i requisiti tecnici e di legge richiesti per porre in essere gli ulteriori interventi necessari, anche di bonifica (es. autorizzazioni delle quali acquisire copia);
- formalizzare il rapporto con il fornitore per iscritto, prevedendo altresì una specifica garanzia contrattuale in merito al possesso ed alla vigenza delle iscrizioni richieste per legge, nonché, in merito alla prestazione dei servizi, nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di legge;
- monitorare l'avanzamento delle attività amministrative ed operative in linea con il progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità;
- predisporre copia della documentazione da presentare alle competenti autorità per il completamento dell'intervento effettuato;
- archiviare copia della documentazione relativa all'intervento effettuato.

La stessa procedura si applica anche in caso di rilevamento di "contaminazioni storiche", ancorché prima non conosciute (ad es. qualora vengano acquisiti dei nuovi siti e *ivi* si scoprono delle situazioni di inquinamento).

Qualunque acquisizione (es. acquisto, fusione societaria) di aree o siti immobiliari da parte della Società è opportuno sia preceduto da *due diligence ambientale* al fine di determinare le opportune clausole di garanzia necessarie

¹⁶ La norma prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione alle Autorità competenti.

da integrare nel contratto di acquisto (ad es. apposita *clausola di garanzia ambientale* da parte del potenziale venditore che garantisca che sull'area non vi sia alcun tipo di contaminazione, né sia presente qualsiasi altro fattore potenzialmente in grado di determinare una contaminazione).

4.10 Specie animali e vegetali protette, aree protette

Sebbene ad oggi non sussistano rischi in relazione alla salvaguardia di specie animali e vegetali o aree "protette", nella presente Parte Speciale la Società vuole comunque esprimere un principio generale di impegno in tal senso, anche in vista di un eventuale futuro incremento dei propri siti produttivi.

E' obbligo del Delegato Ambientale approfondire ogni aspetto normativo e/o autorizzativo connesso alla tutela di specie animali e vegetali protette, nonché di aree protette (e specifici habitat in siti protetti) in prossimità degli stabilimenti produttivi: la Società attua ogni misura utile a scongiurare il pericolo di compromissione del patrimonio animale, vegetale e, più in generale, naturalistico che possa derivare dalla propria attività produttiva.

4.11 Rinvio ad altra Sezione di Parte Speciale

Con riferimento ai seguenti aspetti specifici si rinvia alla Parte Speciale n. 3 (Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) per la relativa regolamentazione (es. "Autorizzazioni, certificazioni ed altri adempimenti similari")

4.12 Formazione

Deve essere organizzata - anche per il tramite di consulenti esterni - un'attività di formazione dei Destinatari, finalizzata all'illustrazione ed al costante miglioramento ed aggiornamento in merito alle procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti prodotti. La formazione dovrà illustrare, altresì, le eventuali modifiche di normativa, anche tecnica, di settore ed avere una cadenza periodica idonea, anche a fronte delle modifiche legislative eventualmente intervenute.

Devono essere effettuati specifici controlli, mirati a verificare l'effettiva fruizione dei programmi di formazione (e di informazione), nonché deve essere

tenuta copia di tutta la documentazione relativa alla formazione eseguita (es. registri di partecipazione)

La Società si dota di una procedura/scadenziario per la formazione/informazione di dipendenti e collaboratori.

5. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto già evidenziato nella presente Sezione di Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 10.

In particolare, deve essere, a richiesta, tempestivamente trasmessa o esibita all'Organismo la seguente documentazione:

- MUD / Dichiarazione Sistri;
- Registro di Carico e Scarico Rifiuti;
- Formulare Identificazione Rifiuti;
- Schede di caratterizzazione dei rifiuti prodotti;
- Schede di codifica e classificazione dei rifiuti prodotti;
- Autorizzazioni dei fornitori/manutentori;
- Esiti analisi e campionamenti;
- Gestione non conformità;
- Altra documentazione (sempre a richiesta).

Con specifico riguardo alla presente Sezione di Parte Speciale del Modello Organizzativo della Società, devono essere immediatamente segnalati all'Organismo:

- le verifiche e/o ispezioni in corso relative ad aspetti di tutela ambientale ed adempimenti connessi (a seguire deve essere trasmesso il relativo verbale redatto dal pubblico ufficiale);
- l'irrogazione di provvedimenti disciplinari in materia di tutela ambientale;
- eventuali comunicazioni di sospetto inquinamento ex art. 242 del d.lgs. 152/2006.

6. Documentazione

Si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 11, nonché alla Parte Speciale n. 3 (Reati relativi a "Salute e Sicurezza sul Lavoro").

La Società si dota di alcune procedure, istruzioni ed altri documenti per l'adempimento delle prescrizioni in materia di tutela ambientale previste dalle



norme di legge e dalla presente Parte Speciale del Modello. Le procedure, nella loro versione via via aggiornata nel tempo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello e dovranno trasmesse all'Organismo ogni qual volta aggiornate, con una sintetica descrizione delle variazioni apportate.